

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SPADACCIA, CORLEONE e STRIK LIEVERS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 1987

Modifiche al sistema per l'elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura

COLLEGHI SENATORI. — Nella primavera del 1986 sono state raccolte circa 800.000 firme su una richiesta di *referendum* abrogativo del sistema di elezione dei membri togati del Consiglio superiore della magistratura. Con l'iniziativa referendaria si voleva l'abrogazione degli articoli 25, 26 e 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni.

Com'è noto, la Corte costituzionale con sentenza n. 29 del 16 gennaio 1987 ha dichiarato inammissibile la richiesta referendaria. L'esito infausto, e per molti versi preoccupante, di questa iniziativa referendaria non deve far dimenticare la gravità dei problemi che con la stessa si erano posti in evidenza. Da qui l'opportunità di proporre, in sede parlamentare, una soluzione legislativa che, cogliendo il

senso ed il significato dell'iniziativa referendaria, attraverso la modifica del sistema elettorale dei membri togati del Consiglio superiore della magistratura, avvii a soluzione le gravi disfunzioni che si sono manifestate nell'operato del Consiglio.

È noto che l'elezione dei membri del Consiglio superiore della magistratura si effettua attualmente con metodo proporzionale per collegi nazionali e sulla base di liste concorrenti. Questo sistema elettorale è una delle principali cause della costituzione e del consolidamento di correnti di magistrati all'interno dell'Associazione nazionale magistrati. Il sistema proporzionale ha prodotto una serie di distorsioni delle funzioni del Consiglio superiore della magistratura, attraverso una pre-

senza non istituzionale, ma correntizia e lottizzatrice, di settori della magistratura organizzati secondo schemi e strutture sindacali.

Il sistema elettorale vigente ha sino ad oggi incoraggiato la costituzione di questi gruppi di magistrati politicamente orientati, poichè esso determina la formazione di liste rigide di candidati appartenenti alla stessa corrente e conduce, nei suoi esiti, ad una composizione del Consiglio superiore della magistratura per correnti, trasformando questo importante organismo di alta amministrazione in un parlamento di magistrati. Il sistema di elezione proporzionale costituisce un incentivo, dunque, alla tanto criticata politicizzazione della magistratura, mette a repentaglio l'equilibrio tra i poteri dello Stato e compromette l'indipendenza e l'autonomia della magistratura stessa.

Il *referendum* proposto nella scorsa primavera intendeva, attraverso l'abrogazione delle citate norme, realizzare un più diretto rapporto tra i magistrati ed il candidato, senza mediazioni di correnti o di liste, così realizzando una trasformazione dell'organo destinato all'autogoverno della magistratura.

Già da tempo anche all'interno di alcune «correnti» di magistrati si è iniziato a riflettere sugli effetti distortenti del sistema proporzionale vigente, al fine di attuare un rapporto tra votanti e eletti che sia meno monopolizzato dalle correnti.

Il sistema elettorale che si propone garantirebbe l'eliminazione delle disfunzioni denunciate dai promotori del *referendum* ed in particolare garantirebbe una attenuazione del potere che le correnti attualmente esercitano nell'ambito del Consiglio superiore della magistratura.

Con l'articolo 1 viene abrogato il primo comma dell'articolo 23 della legge n. 195 del 24 marzo 1958, come modificato dalla legge 22 novembre 1985, n. 655. Con l'articolo 2 si sostituisce l'articolo 25 della legge n. 195. In esso si prevede che l'elezione dei venti membri componenti togati sia effettuata con il

sistema uninominale maggioritario, senza recupero dei resti: per diciotto membri in collegi uninominali sulla base di candidature di magistrati prescindendo dalle categorie di appartenenza e dalle funzioni esercitate; per due membri in un collegio unico nazionale sulla base di candidature di magistrati di Cassazione con effettivo esercizio delle funzioni di legittimità, in ossequio alla sentenza n. 87 del 1982 della Corte costituzionale.

Vengono istituiti per l'elezione dei primi diciotto membri altrettanti collegi comprendenti una base territoriale non inferiore ad un quindicesimo e non superiore ad un ventesimo dell'intero corpo elettorale dei magistrati di tutte le categorie e funzioni. Per l'elezione dei due membri magistrati di Cassazione viene istituito un unico collegio nazionale.

Nei diciotto collegi uninominali risulta eletto colui tra i candidati che ha riportato più voti, purchè abbia ottenuto almeno il 50 per cento dei voti degli aventi diritto al voto. E qualora ciò non accada si procede, a distanza di una settimana, ad un ballottaggio tra i due candidati che hanno raccolto il maggior numero di suffragi, risultando eletto quello che tra i due avrà ottenuto più voti indipendentemente da ogni *quorum*.

Nel collegio unico dei magistrati di Cassazione risulteranno invece eletti i due candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

Con l'articolo 3 viene abrogato il terzo comma dell'articolo 26 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, mentre i commi quarto e quinto dello stesso articolo vengono modificati in maniera da adeguare tali norme alle modifiche introdotte nell'articolo 25.

Con l'articolo 4 viene introdotto il meccanismo delle elezioni suppletive in caso di morte, dimissioni o cessazione dalla carica di uno qualsiasi dei membri togati del Consiglio superiore della magistratura. Per le elezioni suppletive vigono le stesse norme delle elezioni ordinarie.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 2.

1. L'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, dagli articoli 18, 19 e 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, nonché dall'articolo 2 della legge 22 novembre 1985, n. 655, è sostituito dal seguente:

«Art. 25. - 1. Le elezioni dei venti magistrati di cui all'articolo 23 si effettuano con il sistema uninominale maggioritario, senza recupero dei resti e secondo le seguenti modalità:

a) per diciotto membri in collegi uninominali sulla base di candidature individuali di magistrati indipendentemente dalle categorie di appartenenza e dalle funzioni esercitate;

b) per due membri in un collegio unico nazionale sulla base di candidature di magistrati di Cassazione con effettivo esercizio delle funzioni di legittimità.

2. A tal fine per il punto a) vengono istituiti diciotto collegi territoriali omogenei con una base elettorale non inferiore ad un quindicesimo e non superiore ad un ventesimo dell'intero corpo elettorale nazionale dei magistrati di tutte le categorie e funzioni; per il punto b) viene istituito un unico collegio nazionale presso la Corte di cassazione.

3. Concorrono alle elezioni le candidature presentate da non meno di quindici magistrati elettori. Ciascun magistrato elettore non può sottoscrivere più di una candidatura. I sottoscrittori non sono eleggibili. Le firme di presentazione sono autenticate dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione il presentatore esercita le sue funzioni.

4. Sia nei diciotto collegi uninominali, sia nel collegio unico nazionale per i magistrati di Cassazione, ogni magistrato elettore può esprimere un solo voto.

5. Nei diciotto collegi uninominali risulta eletto il candidato che ha riportato più voti purchè abbia ottenuto almeno il 50 per cento dei voti degli aventi diritto al voto in quel collegio. Qualora nessuno dei candidati abbia raggiunto il *quorum* si procederà, dopo una settimana, al ballottaggio fra i due candidati con il maggior numero di voti. Risulterà quindi eletto il candidato fra i due che avrà ottenuto il maggior numero di voti indipendentemente da ogni *quorum*.

6. Nel collegio unico nazionale dei magistrati di Cassazione risulteranno eletti i due candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti».

2. Al Governo è conferita delega per determinare, con proprio decreto, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i collegi uninominali corrispondenti al numero dei magistrati da eleggere, in modo da garantire una ripartizione uniforme dei magistrati aventi diritto al voto.

Art. 3.

1. Il comma terzo dell'articolo 26 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, è abrogato.

2. I commi quarto e quinto dello stesso articolo sono così sostituiti:

«Scaduto tale termine, l'ufficio elettorale centrale controlla nei sei giorni successivi la regolarità delle candidature in relazione ai singoli requisiti soggettivi dei candidati e dei presentatori delle candidature e trasmette immediatamente la lista dei candidati alla segreteria del Consiglio superiore.

L'elenco dei candidati viene pubblicato subito dopo sul notiziario del Consiglio superiore e inviato, almeno venti giorni prima della data della convocazione, a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici ed è affisso entro lo stesso termine, a cura del presidente della corte d'appello di ogni distretto, presso tutte le sedi giudiziarie».

Art. 4.

1. In caso di morte, di dimissioni o comunque di cessazione dalla carica, si sostituisce il membro del Consiglio superiore della magistratura attraverso elezioni suppletive da tenersi con le medesime modalità stabilite negli articoli precedenti.

2. Il membro eletto attraverso elezione suppletiva rimane in carica per la durata residua del Consiglio di cui entra a far parte e non è immediatamente rieleggibile.